

## **1. INTRODUZIONE**

La presente deliberazione stabilisce i criteri di finanziamento di cui all'art. 28 della L.p. 28 marzo 2003, n. 4 relativamente agli aiuti a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nel rispetto del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categorie) pubblicato nella G.U.C.E. 9 agosto 2008, n. L 214.

## **2. DEFINIZIONI**

Ai sensi dell'articolo 2 del Reg. (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, si intende per:

- a) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita";
- b) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

## **3. BENEFICIARI**

Possono beneficiare del contributo previsto dai presenti criteri le imprese di cui alle lettere d), e) ed i) dell'art. 2, c. 1 e di cui al comma 2 dell'art 28 della L.p. 28 marzo 2003, n. 4 con fatturato inferiore o eguale a 50 ml Euro ed un numero di dipendenti inferiore o eguale a 250. operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli.

Relativamente alle società cooperative ed alle associazioni agrarie, queste devono dimostrare l'iscrizione, al momento della presentazione della domanda, al Registro provinciale degli enti cooperativi (categoria a – Conferimento prodotti agricoli ed allevamento) secondo le modalità previste al titolo III della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

## **4. TERMINI, MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

### **4.1 Termini di presentazione delle domande**

Le domande di contributo **per l'anno 2011** devono essere presentate presso la struttura competente **entro il termine di 20 giorni a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dei presenti criteri** sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

## 4.2 Contenuto della domanda e documentazione da allegare

La domanda di contributo deve essere redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'amministrazione provinciale e disponibile sul sito [www.modulistica.provincia.tn.it](http://www.modulistica.provincia.tn.it).

La domanda deve essere presentata, unitamente alla documentazione di seguito specificata, in unica copia a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente.

Le domande, ai fini dell'ammissibilità al contributo, devono essere presentate complete di tutta la documentazione elencata di seguito.

La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti che:

- l'impresa è iscritta nell'apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. della provincia di Trento, precisando il numero di iscrizione;
- l'atto costitutivo e lo statuto sono depositati presso il medesimo ente;
- l'impresa non ha beneficiato, per gli acquisti preventivati, di altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
- il fatturato relativo all'ultimo esercizio finanziario approvato;
- solo nel caso di società cooperativa: che l'impresa risulta iscritta nel registro provinciale degli enti cooperativi (categoria a) ai sensi del titolo III della L.R. 9 luglio 2008, n. 5 "Nuova disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi";
- solo nel caso di società cooperativa agricola: che la cooperativa è composta in prevalenza da imprenditori agricoli.

Alla domanda di contributo deve essere altresì allegata, pena l'inammissibilità della stessa, la seguente documentazione:

- a) copia semplice del verbale o suo estratto, con il quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa;
- b) relazione tecnica attestante i conferimenti delle ultime tre campagne, le previsioni di conferimento di breve e medio periodo (3 anni), il quantitativo di cassoni in proprietà e il quantitativo di cassoni da acquistare;
- c) elenco degli acquisti preventivati con indicati i rispettivi importi;
- d) tre preventivi di spesa, nel caso in cui l'acquisto sia superiore a 50.000,00 Euro.

Il limite delle tre offerte può essere ridotto:

1. in casi di estrema specializzazione della fornitura;
2. in caso necessiti l'affidamento a ditte che hanno in essere contratti di assistenza e manutenzione per gli impianti interessati dall'intervento previsto dalla domanda;
3. in caso di investimenti che completano, aggiornano od integrano forniture preesistenti realizzati da una stessa ditta alla quale necessita rivolgersi per realizzare il nuovo investimento;
4. per acquisti di importo pari od inferiore a 50.000,00 Euro per i quali è richiesto un solo preventivo.

Le motivazioni della deroga devono essere allegate alla domanda di contributo.

## **5. TIPOLOGIA E MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO**

### **5.1 Tipologia delle agevolazioni concedibili**

L'agevolazione può essere concessa sia nella forma di conto capitale che in rate annue costanti ovvero in forma mista (conto capitale e rate annue costanti).

#### **5.1.1. Disposizioni di calcolo del contributo in rate annue costanti**

I contributi a rate annue costanti saranno erogati con i seguenti criteri:

- a) gli interventi in rate annue costanti sono erogabili in un arco temporale di 5 o 10 anni, in relazione alle disponibilità finanziarie. Le rate sono annuali, costanti e posticipate. Il pagamento delle rate inizia a decorrere a partire dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione.
- b) l'entità della rata è fissata in misura tale che il valore derivante dall'attualizzazione della rata medesima, al tasso di riferimento in essere alla data del provvedimento di concessione, sia pari al contributo in conto capitale. Il tasso applicato corrisponde al tasso di riferimento europeo (IBOR) a 1 anno vigente alla data del provvedimento di concessione del contributo maggiorato di 100 punti base.
- c) la formula applicata per il calcolo del valore attuale è la seguente:

$$R = C \frac{i (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

"R" indica la rata annua costante posticipata di contributo,  
"C" indica l'importo del contributo in un'unica soluzione,  
"i" indica il tasso annuo di capitalizzazione vigente,  
"n" indica la durata del contributo, espressa in anni

- d) le rate annuali già maturate sono liquidate in un'unica soluzione successivamente alla stesura del verbale redatto dal tecnico ad avvenuto collaudo dell'iniziativa; le restanti rate sono liquidate alla scadenza stabilita nella determinazione del dirigente di concessione del contributo.
- e) se in fase istruttoria del collaudo si dovessero verificare delle variazioni sulla spesa che comportino una riduzione delle rate spettanti e di conseguenza la rideterminazione delle stesse, l'eventuale importo erogato a titolo di acconto sarà rideterminato con regolazione contabile ai sensi dell'art. 51 – 4° c. della L.p. n. 7/79 e ss.. gli interessi dovuti saranno calcolati al tasso per le scoperture di cassa della provincia di cui all'art. 6 comma 4 della L.P. 4/2003 vigente al 31 dicembre dell'anno precedente quello di assunzione del provvedimento di revoca.

### **5.2 Misura dell'intervento pubblico**

La misura dell'intervento pubblico è così determinata:

- a) Imprese di cui alle lettere d), e) ed i) dell'art. 2, c. 1 della L.p. 28 marzo 2003, n. 4: **35%** della spesa ritenuta ammissibile.
- b) Per società di capitali diverse da quelle di cui all'articolo 2, c.1, lettera i), purché svolgano attività che concorrano al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base nel settore industriale agroalimentare:

- 15% della spesa ammessa per le aziende agroindustriali dove scopo primario dell'investimento è la remunerazione del capitale, in sintonia con la L.P. 6/99 incentivante i settori artigianale ed industriale;
- 25% della spesa ammessa per le aziende agricole costituite come società di capitali, che trasformano in misura minoritaria il proprio prodotto in considerazione del ristretto numero di produttori coinvolti.

La soglia di aiuto massima consentita ai sensi del dell'art. 6, c. 1 del Reg. (Ce) 800/08 è fissata in 7,5 Meuro per impresa per progetto di investimento.

Qualora il beneficiario sia una società cooperativa a mutualità non prevalente la percentuale è ridotta di 15 punti percentuali.

## **6. LIMITI DI SPESA**

L'importo minimo della spesa prevista in ciascuna domanda è pari a 30.000,00 Euro. La spesa massima ammissibile per ciascun beneficiario è pari a 1.500.000,00 Euro.

## **7. SPESE AMMISSIBILI**

Sono considerate ammissibili al finanziamento ai fini dei presenti criteri le spese per l'acquisto di cassoni destinati alla movimentazione della frutta (bins) ai fini della raccolta, lavorazione e conservazione per il comparto ortofrutticolo; risulta ammissibile il solo quantitativo necessario al soddisfacimento del maggiore fabbisogno derivante da accresciuti conferimenti di prodotto già in essere o sulla base di motivate previsioni a breve-medio periodo.

## **8. SPESE NON AMMISSIBILI**

Non sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a. gli acquisti di attrezzature usate;
- b. gli acquisti in leasing;
- c. gli interessi passivi;
- d. l'IVA, nel caso in cui sia recuperabile dal soggetto beneficiario;
- e. mini bins, casse, pallets e qualsiasi tipo di imballaggio;
- f. le spese per iniziative già finanziate a strutture cooperative e richieste da soci appartenenti a nuove società costitutesi a seguito di fuoriuscita degli stessi dalla rispettiva cooperativa originaria di appartenenza;
- g. gli interventi valutabili come mera sostituzione senza apportare alcun tipo di vantaggio rispetto al preesistente stato.

## **9. DETERMINAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE**

La congruità della spesa ammessa sarà determinata con riferimento alle offerte di mercato (allegate alla domanda almeno in numero di tre per gli acquisti superiori a 50.000,00 Euro) e sarà considerato, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'importo dell'offerta economicamente più conveniente.

## **10. PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO**

La graduatoria di priorità è redatta secondo l'ordine seguente:

1. cooperative agricole e loro società controllate;
2. associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia;
3. società di capitali, come definite all'articolo 2 lettera i) della L.P. 4/2003;
4. società cooperativa a mutualità non prevalente
5. società di capitali di cui all'art. 28 comma 2 della L.P. 4/2003.

A parità di requisiti saranno considerate in via prioritaria le iniziative da realizzare nelle zone particolarmente svantaggiate (zona 1) e svantaggiate (zona 2) come individuate nell'allegato A della presente deliberazione, con riferimento all'ubicazione dell'iniziativa. In caso di ulteriore parità di posizione in graduatoria si procederà a calcolare il rapporto fra costo preventivato dell'investimento ed il fatturato ultimo conseguito dal beneficiario dando priorità al valore più alto (ovvero all'investimento con maggior incidenza sul fatturato).

Nel caso di domande rimaste inevase per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie il provvedimento di non accoglimento sarà comunicato al richiedente secondo le modalità indicate dalla L.P. 23/92.

## **11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

La graduatoria delle domande deve essere approvata con determinazione del dirigente del Servizio competente entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda; il termine di conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

### **11.1 Struttura competente**

Le domande risultate finanziabili nella graduatoria saranno oggetto di istruttoria da parte del Servizio competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole (Ufficio per le strutture cooperative). L'istruttoria si conclude con la redazione, da parte del responsabile a cui è affidato il procedimento, del parere tecnico-amministrativo. Al parere segue la concessione del contributo mediante determinazione del dirigente, nella quale vengono specificati, tra l'altro:

- a) il beneficiario;
- b) la spesa ammessa;
- c) la percentuale di contributo;
- d) l'ammontare del contributo;
- e) i termini per l'esecuzione delle iniziative con riferimento al punto 16..

### **11.2 Anticipazioni ed acconti**

#### **11.2.1 Erogazione di anticipi**

Per la richiesta di anticipi deve essere presentata:

- a) domanda a firma dal Presidente e/o legale rappresentante;

- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante la data del perfezionamento degli acquisti;
- c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Provincia autonoma di Trento pari al 100% dell'importo liquidato. La firma del garante deve essere autenticata da notaio se l'importo della fideiussione è superiore a euro 50.000,00.

La fideiussione bancaria sarà svincolata in seguito all'avvenuta liquidazione finale, ovvero nel caso in cui il beneficiario attesti un avanzamento della spesa almeno pari all'importo liquidato.

In caso di contributo in conto capitale, l'anticipo sulle contribuzioni concesse può essere erogato nella misura del 50% del contributo concesso e comunque non oltre il 20% della spesa ammessa a contributo.

In caso di contributo annuo a rate costanti, può essere erogato un anticipo nella misura di due annualità (finanziamento a 10 anni) o 1 annualità (finanziamento a 5 anni).-

### **11.2.2 Erogazione di acconti (stati di avanzamento)**

Possono essere erogati acconti sulla base di stati di avanzamento delle iniziative realizzate in misura non superiore all'80% del contributo concesso dedotto l'eventuale anticipo.

Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante gli acquisti sostenuti al netto di I.V.A.
- c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della P.A.T. per un importo pari al 100% della somma liquidata; in alternativa, la fideiussione o polizza assicurativa potrà essere sostituita dalle fatture di spesa quietanzate, qualora l'importo dichiarato sia stato già pagato, con una distinta di avvenuto pagamento da parte dell'istituto di credito.

L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative e nei limiti dell'80% del contributo in conto capitale concesso.

### **11.3. Liquidazione finale del contributo**

La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato anticipo o stato di avanzamento, avviene a fronte di specifica domanda presentata dal soggetto beneficiario alla struttura provinciale competente.

#### **11.3.1 Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione ai fini della rendicontazione finale dell'iniziativa finanziata.**

- a) copia semplice delle fatture quietanzate di tutta la spesa sostenuta con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la conformità delle stesse all'originale; e copia semplice dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento; resta comunque ferma la facoltà del beneficiario di presentare, in sostituzione della copia semplice, l'originale dei predetti documenti. In ogni caso il beneficiario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a rendere disponibili le fatture originali per la relativa vidimazione;

b) elenco degli acquisti effettuati indicando per ciascuno l'importo di contratto, l'importo fatturato, gli eventuali dati specifici (modello, n. di serie, n. di matricola) e le fatture di riferimento;

Il beneficiario dovrà dare tempestiva comunicazione al Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole del programma delle consegne dei cassoni al fine di consentire eventuali controlli in situ. Sul bene finanziato, sempre al fine di una puntuale individuazione, dovrà risultare apposto un codice distintivo (es. anno di produzione e/o numero di matricola).

### **11.3.2 Modalità semplificata di rendicontazione**

In alternativa alla presentazione della documentazione sopra prescritta, il beneficiario potrà presentare, unitamente alla domanda di liquidazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l'avvenuto acquisto e la spesa effettivamente sostenuta;

Le rendicontazioni presentate sulla base della procedura semplificata saranno oggetto di controllo a campione in numero pari al 10 % delle rendicontazioni presentate nell'anno.

In sede di controllo il beneficiario dovrà esibire tutta la documentazione elencata al precedente paragrafo in conformità alla tipologia della domanda.

Le modalità dei controlli e le sanzioni applicate, qualora non diversamente disciplinate, sono da riferirsi a quelle previste dall'art. 11, 12 e 13 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/leg per quanto applicabili.

## **12. REALIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE INIZIATIVE**

Ai sensi dell'art.-12 comma 1 della L.P. 4/2003, le iniziative oggetto di finanziamento, possono essere effettuate dopo l'inserimento nella graduatoria delle iniziative finanziabili a seguito della formulazione dell'ordine di priorità.

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'iniziativa dovrà in ogni caso essere realizzata nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente deliberazione.

L'acquisto anticipato rispetto alla concessione del contributo non vincola in alcun caso l'amministrazione alla concessione del relativo contributo.

## **13. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento deve essere effettuato unicamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o altro strumento equivalente. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti; il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario. In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al regime di aiuto previsto dall'art. 28.

## **14. GESTIONE DELLE VARIANTI**

Per varianti si intendono le modifiche apportate all'iniziativa approvata, oggetto di concessione del contributo.

Per essere ammissibili, le varianti devono essere pertinenti alle finalità tecnico economiche dell'intervento. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale.

Si distinguono due tipologie di varianti:

a) **varianti che non comportano un supero della spesa ammessa.**

Qualora siano direttamente connesse al progetto approvato ed integrative e funzionali allo stesso, possono essere approvate in sede consuntiva .

Diversamente dalla fattispecie sopra riportata, le varianti devono essere approvate preventivamente. Il Servizio, per lettera o con determinazione del Dirigente, in base alla tipologia e alla complessità della variante, esprimerà un parere in merito all'ammissibilità di quanto proposto ed alla possibilità di impiego di risorse derivanti da economie o da ribassi conseguiti in sede di affidamento e di realizzazione dei lavori e/o delle forniture.

La documentazione da allegare alla domanda di variante è, di massima, riconducibile a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale. La stessa potrà essere ridotta in funzione della rilevanza della variante presentata e con riguardo alle spese interessate dalla variante, contemplando una relazione esplicativa ed un quadro di raffronto.

b) **varianti che comportano un supero della spesa ammessa**

Le varianti che comportano un supero della spesa ammessa possono essere autorizzate in numero **massimo di una**.

In sede di concessione del contributo devono essere approvate con determinazione del Dirigente prima della loro esecuzione e pertanto devono essere oggetto di una istanza preventiva. Possono essere finanziate sulla base delle disponibilità finanziarie definite dalla Giunta provinciale.

## **15. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI**

La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso dei beni mobili per almeno tre anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 4/03. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di verifica finale.

Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi a un tasso pari a quello per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere, vigente il 31 dicembre dell'anno precedente quello di assunzione del provvedimento di revoca.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

## **16. TERMINI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI ACQUISTI**

Il termine per la rendicontazione è fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Non è fissato il termine di avvio.

Relativamente alla concessione di proroghe e di eventuali revoche a seguito di mancato rispetto del termine assegnato, si fa riferimento alla delibera n. 1980 del 2007 e ss. mm. e ii.

## **ALLEGATO A**

### **ELENCO DELLE ZONE SVANTAGGIATE**

#### **ZONA 1 (particolarmente svantaggiate)**

- C1 - VALLE DI FIEMME: Capriana, Carano, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Panchià, Predazzo, Tesero, Valfioriana, Varena, Ziano di Fiemme.
- C2 - PRIMIERO: Canal S. Bovo, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico, Transacqua
- C3 - BASSA VALSUGNA E TESINO: Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Pieve Tesino, Roncegno (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località S. Brigida e Monte di Mezzo), Ronchi Valsugana Samone, Telve di Sopra, Telve (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Parise e Masi), Torcegno e tutte le aree comprensoriali non irrigate, non ricomprese nei comuni amministrativi o parti di essi sopra indicati, situate ad un'altitudine superiore ai 450 metri, delimitate in cartografia.
- C4 - ALTA VALSUGANA Baselga di Pinè, Bedollo, Bosentino (limitatamente all'area compresa fra S. Caterina e Migazzone, delimitata in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Calceranica (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della frazione Campregneri, con esclusione delle superfici irrigate), Caldonazzo (limitatamente all'area della località Piattelle delimitata in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Centa S. Nicolò, Civezzano (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Bosco, Penedallo e S. Agnese, con esclusione delle superfici irrigate), Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Lavarone, Luserna, Palù del Fersina, Pergine Valsugana (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Canezza, Valar, S. Vito, S. Caterina, Bus e Guardia, con esclusione delle superfici irrigate), Sant'Orsola, Vattaro (limitatamente alle aree delimitate in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Vignola Falesina.
- C5 - VALLE DELL'ADIGE Albiano, Andalo, Cavedago, Cavedine (limitatamente alle aree delimitate in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Cembra, Cimone, Fai della Paganella, Faver, Garniga, Giovo (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della frazione Masen, con esclusione delle superfici irrigate), Grauno, Grumes, Lisignago, Lona Lases, Molveno, Segonzano, Sover, Spormaggiore (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Sedriago e Castel Belfort, con esclusione delle superfici irrigate), Terlago (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Monteterlago), Trento (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni di Baselga del Bondone, Celva, Cimirlo, Ciocolo, Cortesano, Doss Moronari, Gorghe, Montevaccino, Sardagna, Sopramonte, Valsorda e Villamontagna con esclusione delle superfici irrigate), Valda, Vezzano (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Margone e Ranzo).
- C6 - VAL DI NON: Amblar, Bresimo, Castelfondo, Cavareno, Don, Malosco, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sfruz.

- C7 - VAL DI SOLE: Caldes (limitatamente alla destra orografica del fiume Noce delimitata in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Cavizzana (limitatamente alla destra orografica del fiume Noce delimitata in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Commezzadura , Dimaro, Malè (limitatamente ai territori comunali situati ad una altitudine superiore ai 900 mt. s.l.m. e le aree non irrigate a monte dell'abitato di Magras delimitate in cartografia), Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Vermiglio.
- C8 - VALLI GIUDICARIE: Bersone, Bleggio Inferiore (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della frazione Duvredo, con esclusione delle superfici irrigate), Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Daone, Darè, Dorsino, Fiavè, Giustino, Lardaro, Lomaso (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Comano, Godenzo, Lundo, Poia e delle superfici non irrigate dalla Valle di Lomasone), Massimeno, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, S. Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Riccomassimo), Strembo, Tione, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo.
- C9 - ALTO GARDA E LEDRO: Arco (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Braila, Bè, Carobbi, Troiana, Padaro e S. Giovanni), Bezzacca, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Riva del Garda (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Campi di Riva e Pregasina), Tenno, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto. Tutte le aree comprensoriali, non ricomprese nei comuni amministrativi o parte di essi sopra indicati, coltivate ad olivo, delimitate in cartografia.
- C10 - VALLAGARINA: Ala (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Valle dei Ronchi, Valle di San Valentino, Riondera, nonché alle aree non irrigate delimitate in cartografia della località Prabubolo), Avio (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Piani, Corna Piana e Riondera), Brentonico, Folgaria, Isera (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Lenzima e Patone), Mori (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Manzano, Nomesino, Pannone, Valle S. Felice e Varano), Ronzo Chienis, Rovereto (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Cisterna e Senter, con esclusione delle superfici irrigate), Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villalagarina (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Castellano).
- C11- LADINO DI FASSA: Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di Fassa.
- NB: Sono considerate altresì zone particolarmente svantaggiate le zone non ricomprese nel territorio dei comuni amministrativi o parte di essi elencati in precedenza situate ad un'altitudine s.l.m. superiore ai 900 m. Tali zone sono rilevabili dall'apposita cartografia concernente la delimitazione delle zone particolarmente svantaggiate depositata in originale presso il Dipartimento agricoltura e alimentazione e, per il territorio di competenza presso gli uffici agricoli periferici.

## **ZONA 2 (zone svantaggiate)**

C2 - PRIMIERO Fiera di Primiero.

C3 - BASSA VALSUGANA E TESINO: Tutte le aree delimitate in cartografia ricomprese nei Comuni amministrativi o parte di essi sotto indicate situate ad un'altitudine inferiore ai 450 mt.: Ivano Fracena, Spera, Telve (escluse le aree delimitate in cartografia delle località Parise e Masi), Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo Novaledo, Ospedaletto, Roncegno (escluse le aree delimitate in cartografia delle frazioni Santa Brigida e Monte di Mezzo), Scurelle, Strigno, Villagnedo.

C4 - ALTA VALSUGANA: Civezzano (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni o località Magnago, Mazzanigo, Barbaniga, Bampi, Roverè, Torchio, Seregno, Garzano, Orzano e alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia delle frazioni Bosco, Sant' Agnese e Penedallo), Bosentino (escluse le superfici non irrigate dell'area compresa fra 5. Caterina e Migazzone delimitata in cartografia), Calceranica (limitatamente, alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia della frazione Campreggeri), Caldonazzo (limitatamente alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia della località Piattelle), Levico Terme (limitatamente al fondovalle nonché alle frazioni Barco, Santa Giuliana e Campiello), Pergine Valsugana (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Viarago, Zava, Visintainer, Masetti, Assizzi, Pozza, Nogarè, Canzolino, Madrano, Vigalzano, Casalino e alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia delle frazioni S.Vito, 5. Caterina, Canezza, Valar, Bus e Guardia), Vattaro (escluse le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia), Vigolo Vattaro.

C5 - VALLE DELL'ADIGE: Cavedine (escluso il territorio sito nel piano Sarca e le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia), Giovo (escluse le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia della frazione Masen), Trento (limitatamente alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia delle frazioni Valsorda, Montevaccino di Martignano, Cimirlo, Cirocolo, Doss Moronari e Gorghe), Vezzano (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Fraveggio, Lon e Ciago), Calavino (escluso il territorio sito nel piano Sarca), Faedo (escluso il territorio sito nella piana dell'Adige), Lasino (escluso il territorio sito nel piano Sarca, Spormaggiore (escluse le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia delle località Sedriago e Castel Belfort), Terlago (escluse le aree delimitate in cartografia della località Monte Terlago), Trento (limitatamente alle frazioni Cadine, Vigolo Baselga, Oltrecastello di Povo, Tavernaro Vigo Meano, Gazzadina e alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia delle frazioni Sopramonte Baselga del Bondone, Celva di Povo, Villamontagna di Cognola e Cortesano).

C6 - VAL DI NON: Brez (limitatamente ai territori situati ad un'altitudine inferiore ai 900 mt. s.l.m. delle frazioni Carnalez, Plaz e Salobbi), Fondo (esclusi i territori comunali situati ad un'altitudine superiore ai 900 mt. s.l.m.), Romeno (esclusi la frazione di Malgolo e i territori comunali situati ad un'altitudine superiore ai 900 mt. s.l.m.), Samonico (esclusi i territori comunali situati ad una altitudine superiore ai 900 mt. s.l.m.), Smarano (esclusi i territori comunali situati ad una altitudine superiore ai 900

mt.s.l.m.), Tres (esclusa la frazione di Vion), Vervò (esclusa la frazione di Priò).

- C7 - VAL DI SOLE: Caldes (escluse le superfici non irrigate delimitate in cartografia poste sulla destra orografica del fiume Noce), Cavizzana (con l'esclusione delle superfici non irrigate delimitate in cartografia poste sulla destra orografica del fiume Noce), Croviana, Malè (esclusi i territori comunali situati ad un'altitudine superiore ai 900 mt. s.l.m. e le aree non irrigate a monte dell'abitato di Magras delimitate in cartografia), Monclassico, Terzolas.
- C8 - VALLI GIUDICAPJE: Bleggio Inferiore (escluse le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia della frazione Duvredo), Lomaso (escluse le aree delimitate in cartografia delle frazioni di Comano, Godenzo, Lundo, Poia e delle superfici non irrigate della Valle di Lomasone), Storo (escluse le aree delimitate in cartografia della frazione Riccomassimo), Condino.
- C9 - ALTO GARDA E LEDRO: Arco (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Laghel, Somier, Grezzi, Gabòr, Buse, Oselera, Rìzoli, Pàveri, Nogaiole, Ronchiel e Romarzolo con esclusione delle aree delimitate in cartografia coltivate ad olivo), Dro (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Lizzone, Campagnola e Molinei con esclusione delle aree delimitate in cartografia coltivate ad olivo) Nago-Torbole (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località La Gorte, Prealta e Brae con esclusione delle aree delimitate in cartografia coltivate ad olivo), Riva del Garda (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Deva e Roncaglie e alla località Monte Brione con esclusione delle aree delimitate in cartografia coltivate ad olivo), Drena.
- CIO - VALLAGARJNA: Ala (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Pozzo, Prabubolo, Como e Maso Tarello), Villalagarina (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della frazione Pederzano), Besenello (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Dietro Beseno), Isera (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Reviano e Folas), Mori (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni o località Talpina, Besagno e Sano), Nogaredo (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Sasso e Noama), Pomarolo (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Savignano e Servis), Rovereto (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni o località Noriglio, Toldi, Zaffoni, Pasquali, Saltaria e alle superfici inigate delimitate in cartografia delle frazioni Cisterna e Senter).

### **ZONA 3 (di fondovalle)**

La zona 3 ricomprende i restanti territori provinciali